

Sara Assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Saralegal

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale vita privata

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa comprensiva del glossario

b) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60TLS edizione 04/2016



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARALEGAL

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato

- Patrimonio netto: € **455.515.977**

- Capitale sociale : € **54.675.000**

- Totale delle riserve patrimoniali: € **334.051.300**

- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **3,40** tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Informazioni relative al contratto - Prodotto Saralegal

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

Durata del contratto

Il contratto è annuale e può prevedere il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in mancanza di disdetta inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture alternative:

Tutela Legale FORMULA BASE di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.1
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2, 3.1 e 3.3**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1**

delle Condizioni di assicurazione;

Tutela Legale FORMULA TOP di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.2
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4 e 2.5**

delle Condizioni di assicurazione.

Le coperture offerte prevedono un Massimale per ogni Sinistro. Il valore di tale Massimale è indicato sul frontespizio di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo:

Sinistro sulla garanzia Tutela legale "FORMULA BASE": difesa penale dell'Assicurato per reati colposi. Massimale riportato sul frontespizio di polizza di € 10.000.

In caso di spese legali sostenute per € 12.000, il massimo indennizzo per Sinistro è non superiore a € 10.000. L'eccedenza di € 2.000 rimane a carico dell'Assicurato.

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 1.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile come descritto in dettaglio nell'articolo 1.5 delle Condizioni di assicurazione.

A titolo esemplificativo l'aumento del numero dei veicoli assicurati rispetto al numero dichiarato e riportato in Polizza configura un aggravamento di Rischio.

Premi

Il Premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo Assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della SARA Assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre a quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del Premio, che nella forma senza adeguamento come descritto in dettaglio nell'art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione.

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di Sinistro.

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo raccomandata come descritto in dettaglio nell'art. 1.7 delle Condizioni di assicurazione.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede la Garanzia Tutela Legale per la quale il relativo Premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota del 21,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Liquidazione dell'indennizzo

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del Sinistro. Tali obblighi sono dettagliati agli artt. 1.6, 2.6, 2.7, 2.8 delle Condizioni di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.

L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARALEGAL

relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/financesretail/finnet/index.en.htm>

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

- **negoziazione assistita:** la negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio
- **mediazione:** è un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (link attualmente assente).

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 28/2010 in materia di "Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di Mediazione, depositata presso uno di tali organismi, a Sara Assicurazioni Spa, Funzione Auto -Tutela Legale e Assistenza, Via Po 20, 00198 Roma, fax 06/8475440.

Arbitrato

Le eventuali controversie sulla possibilità di esito favorevole di una procedura giudiziale ovvero sulla convenienza di una transazione stragiudiziale possono essere demandate ad un arbitro che decida secondo equità, scelto in comune accordo, come descritto in dettaglio nell'art. 2.8 delle Condizioni di assicurazione.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa

Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

Alberto Tosti



Sara Assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Saralegal

Condizioni di assicurazione

Modello 04TL edizione 04/2016



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	4
3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	6
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	9

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa

Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

1.2. Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti**, ai sensi dell'art.1901 C.C..

1.4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute negli articoli 2.6, 2.7, 2.8. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..**

1.7. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARALEGAL

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

1.9. Regolazione del Premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo. L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Sanzioni

1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);

- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.11. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

1.12. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

2.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza**, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARALEGAL

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.2. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);**
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;**
- d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;**
- e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;**
- f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.**

2.3. Limiti territoriali

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- **nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;**
- **nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.**

2.4. Coesistenza con l'Assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..

2.5. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3 e precisamente:

- **dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.**

I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

2.6. Denuncia del Sinistro

Unitamente alla denuncia di Sinistro di cui all'art. 1.6, **l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.** Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Sinistro può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.

2.7. Gestione del Sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di Sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di Sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARALEGAL

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del beneplacito. **L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

2.8. Divergenza di valutazioni sul Sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, **la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.**

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:

- promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- adire l'autorità giudiziaria;
- intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

2.9. Condizioni speciali - Rinvio

A seconda del tipo di garanzie prescelte valgono le condizioni speciali più avanti riportate.

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

3.1. Eventi per i quali è prestata - FORMULA BASE

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite:

- al Contraente assicurato;
- ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- agli altri familiari conviventi indicati in Polizza (purché risulti pagato il relativo Premio assicurativo);
- ai domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge (purché risulti pagato il relativo Premio assicurativo).

Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi verificatisi:

- nell'ambito della *vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 7)*;
- nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato (una abitazione secondaria è includibile purché sia pagato il relativo sovrappremio)**;
- nella veste di lavoratore dipendente, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa.**

Le garanzie valgono per:

- Sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi.
- Sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Sara rimborsata le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.** La prestazione opera in deroga all'Art. 2.2 - Esclusioni- terzo e quarto capoverso.
- Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 150 ed inferiore a € 55.000. La presente garanzia si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

nel Liechtenstein, in deroga all'Art. 2.3 - Limiti Territoriali - punto 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale. Limitatamente alle controversie di cui sopra, insorte al di fuori del territorio nazionale, la copertura viene prestata solo per controversie con valore in lite superiore a € 500. La garanzia ricomprende le vertenze relative alle operazioni di riparazione e ordinaria manutenzione dei locali di abitazione di cui al punto B) del presente articolo. **Sono invece escluse le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile, con o senza ampliamento di volumi.**

6. Sostenere controversie relative a diritti reali o locazione.
7. Sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
8. Sostenere le spese per arbitrati nella decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. Sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla propria qualità di lavoratore dipendente.
10. Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art. 2.2 - Esclusioni - quarto capoverso la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
11. Sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

3.2. Eventi per i quali è prestata - FORMULA TOP

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1, Eventi per i quali è prestata - FORMULA BASE, la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:

A) Vita Privata e Immobile

1. Proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato **in misura non inferiore a € 200.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.2 - Esclusioni - quinto capoverso e limitatamente alla materia amministrativa.

2. **Presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.**

La prestazione viene garantita per i matrimoni **celebrati in Italia** a condizione che il ricorso sia prestato **congiuntamente** dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un **unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.**

L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un **unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi** alla condizione che:

- a) la separazione consensuale si sia verificata in **vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società;**
- b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.**

Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto **il Massimale di Polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.**

3. Presentare istanza di interdizione o inabilitazione, o revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 codice civile) di un parente o di un congiunto.
4. Presentare istanza di dichiarazione assenza o morte presunta (articolo 49 e 58 codice civile) o dichiarazione di esistenza (articolo 67 codice civile) di un parente o congiunto.

In deroga all'articolo 2.5 "Operatività delle garanzie", le garanzie di cui ai punti 2, 3, 4, del presente articolo **vengono prestate per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla sottoscrizione della Polizza.**

B) Immobile

L'Art. 3.1 lettera B) viene abrogato e sostituito come segue:

"Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari **dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate.**"

C) Controversie con i locatari

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 vengono prestate all'Assicurato **nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in Polizza e locata a terzi ad uso abitativo.** La garanzia opera anche per gli altri immobili indicati in Polizza purché sia corrisposto il relativo Premio assicurativo.

A parziale deroga dell'art 3.3 lettera f), le garanzie vengono prestate all'assicurato nella veste di proprietario dell'unità immobiliare indicata in Polizza per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i **danni arrecati dall'inquilino dell'Unità Immobiliare indicata in Polizza.**
2. la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. l'esercizio di **azioni di sfratto** nei confronti **dell'Inquilino moroso.**

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

A parziale deroga dell'Art. 2.5 - Operatività delle garanzie, la presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti trascorsi **120 gg.** dalla decorrenza della Polizza.

A parziale deroga del Massimale indicato in Polizza e limitatamente all'esercizio dell'azione di sfratto di cui al punto 3. del presente articolo, tale garanzia viene prestata nel **sottolimito di € 2.100,00** per caso assicurativo e con **franchigia fissa sulle spese legali o peritali di € 250,00.**

Oltre quanto già escluso all'art. 3.3, le garanzie di cui al presente articolo non sono valide:

- a) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o parte di essi per le quali sia necessario il "permesso di costruire";
- b) per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- c) in caso di controversie tra comproprietari;
- d) per compravendita e permuta dell'unità assicurata.

3.3. Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- b) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- d) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- e) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o tipologie di collaborazione;
- f) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- g) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
- h) controversie con la Società.

Glossario Giuridico

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Danno extracontrattuale: E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causar l'evento lesivo.

Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto amministrativo: Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.

Esecutorietà provvisoria: Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.

Esecuzione o espropriazione forzata: Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.

Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:

- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.

Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Processo civile: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità contrattuale: Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Riconvenzionale: Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.

Ricorso amministrativo: E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.

Sanzioni amministrative: Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese per l'intervento di un legale: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).

Spese peritali: Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).

Transazione: Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.